

Circolare n. 030/2017 – Prot. n. 497/2017 del 03/08/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 030/2017 – Prot. n. 497/2017

Roma, 03 agosto 2017

Oggetto: Informativa trasmissione contributo RPT alla consultazione pubblica attivata dall'ANAC in merito all'aggiornamento delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Cari Presidenti,

in data 21 luglio 2017 è stato inviato, attraverso il portale web dell'ANAC e tramite posta elettronica certificata, un contributo in merito alla consultazione pubblica indetta da ANAC, per quanto attiene all'aggiornamento delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Il Gruppo di Lavoro della RPT che si occupa di Lavori pubblici, coordinato dall'arch. Rino La Mendola e partecipato da tutti i delegati degli Ordini e Collegi aderenti alla RPT, ha predisposto un documento inviato all'ANAC entro il termine indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La formula della consultazione prevedeva l'invio di osservazioni, all'interno di un modulo preimpostato dalla stessa Autorità, attraverso il portale ANAC. Successivamente all'invio delle osservazioni elaborate dal GdL Lavori pubblici, nelle modalità richieste da ANAC, si è provveduto all'invio, a mezzo pec, di un documento complessivo contenente tutte le osservazioni e proposte elaborate dalla Rete, anche al fine di rendere maggiormente intellegibili le proposte presenti nella scheda del portale ANAC e facilitare il compito di chi avrebbe dovuto svolgere, sulla base delle osservazioni pervenute, un lavoro di armonizzazione generale.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ringraziando per il lavoro svolto da parte del GdL Lavori pubblici, composto dall'arch. La Mendola (CNAPPC), dott. Busti (CONAF), ing. Lapenna e ing. Perrini (CNI), geom. Salvatore (CNGeGL), per. ind. Molinari (CNPIePIL), dott. Nardone (CNG) e dott. Pudda (CNC), si invia per Vostra opportuna conoscenza, il documento inviato ad ANAC.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

LINEE GUIDA A SUPPORTO DEL D.LGS. 50/2016

Premessa:

La Rete delle Professioni Tecniche, ha espresso un giudizio più che positivo sulle prime Linee Guida varate dall'ANAC, a supporto del Nuovo codice dei contratti (D. Lgs.50/2016).

Tuttavia, nel testo delle stesse, si sono rilevate alcune criticità, per il superamento delle quali si propongono le seguenti modifiche.

LINEE GUIDA n. 1

“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”

Opere di particolare interesse architettonico

Capitolo III - Indicazioni operative Paragrafo 1. Operazioni preliminari

Sostituire i punti 1.1 e 1.2 con il seguente periodo:

Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione può affidare la progettazione:

- a) **Ricorrendo a professionalità interne**, purché venga accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia e di comprovate qualificazioni professionali (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all'Ordine/Collegio, formazione, curriculum, ecc.), avendo cura di assicurare che, in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione, venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni;
- b) **Ricorrendo al concorso di progettazione**, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l'art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l'accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

L'art. 23, comma 2 del Codice non propone il concorso quale opzione a cui ricorrere solo quando non siano accertate professionalità adeguate all'interno della pubblica amministrazione. Al contrario, propone le due opzioni alla pari. La modifica è pertanto finalizzata ad allineare il testo delle linee guida alla norma di rango primario.

Determinazione del corrispettivo

Capitolo III - Indicazioni operative Paragrafo 2. Determinazione del Corrispettivo

Modificare i punti 2.1 e 2.2 come segue:

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 24 comma 8 del Codice e** dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.

2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. ~~Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa~~

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

L'art. 24, comma 8 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, elimina l'opzione dell'utilizzo del cosiddetto Decreto parametri, prescrivendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare lo stesso DM per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Si propone, inoltre, lo stralcio dell'ultimo periodo del punto 2.2 in quanto la verifica dell'importo rispetto a sistemi precedenti, già prevista dal DM 143/2013, non è più richiesta dal D.M. 17.06.2016.

Consultazione di più operatori economici

Capitolo IV – paragrafo 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro 1.3. Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

Modificare il punto 1.3.2 come segue:

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta dello stesso, dando atto anche ~~della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o~~ di precedenti rapporti contrattuali, nonché l'attestazione del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali (art. 32, comma 2, codice)

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

E' necessario adeguare le Linee Guida all'art. 36, comma 2 lettera a) del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento diretto avvenga "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

Requisiti per la partecipazione alle gare

Capitolo IV – paragrafo 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro 1.2. Disciplina delle indagini di mercato

Modificare il punto 1.2.2. come segue:

1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti– la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.

Al fine di garantire un'adeguata concorrenza, in linea con i contenuti dell'Allegato XVII, Parte II, lettera ii) del Codice, è opportuno considerare, nella valutazione di tali requisiti, i migliori dieci anni della carriera professionale.

La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).

Requisiti per la partecipazione alle gare

Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro 2.2.2. Requisiti di partecipazione

Modificare i punti 2.2.2.1. b) e c) come segue:

b) all'avvenuto espletamento ~~negli ultimi~~ **nei migliori dieci anni della carriera professionale dell'operatore economico** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto espletamento ~~negli ultimi dieci anni,~~ **nei migliori dieci anni della carriera professionale dell'operatore economico**, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE (punti 1.2.2 e 2.2.2.1):

Gli emendamenti sopra elencati sono finalizzati ad estendere il periodo per il quale viene chiesto al concorrente di dimostrare lo svolgimento di servizi appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e dei cosiddetti "servizi di punta". La proposta è compatibile con la disposizione dell'allegato XVII, Parte II, lettera a), punto ii), la quale prevede che *"Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima"*. In tal senso, l'estensione all'intera carriera professionale consentirebbe a gran parte degli operatori economici di superare le criticità derivanti dalla carenza di servizi effettuati negli ultimi anni, a causa della grave crisi del mercato, che ha coinvolto in particolare gli studi professionali di micro, piccola e media dimensione. Tutto ciò in linea con l'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016. In merito alle valutazioni sull'argomento di cui alla relazione AIR allegata alle linee guida n°1, che hanno motivato il mancato accoglimento della proposta della RPT già formulata in sede di prima consultazione, si sottolinea che in atto solo pochi operatori economici possono vantare un'esperienza progettuale mediante l'uso di strumenti di modellazione elettronica (peraltro ancora non obbligatorio); pertanto si ritiene che l'interazione tra le esperienze pregresse e quelle più recenti, unitamente all'aggiornamento continuo dei professionisti prescritto dal DPR 137/2012, costituisca la migliore garanzia di qualità delle prestazioni professionali e di apertura del mercato.

Requisiti per la partecipazione alle gare – Copertura assicurativa

**Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.2.2. Requisiti di partecipazione**

Modificare il punto 2.2.2.1. a) come segue:

- a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi ~~dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando~~ **della carriera professionale dell'operatore economico** per un importo massimo pari al doppio dell'importo posto a base di gara, ~~Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economica finanziaria di richiedere o un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).~~ **Tale copertura è da intendersi attuata con una polizza di responsabilità civile professionale per un massimale sufficiente a coprire l'importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce. La seconda opzione è da preferire alla prima in quanto assicura una maggiore concorrenza ed offre maggiori garanzie alle stazioni appaltanti.**

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

L'integrazione proposta è finalizzata ad adeguare il testo al dettato Normativo dell'articolo 83 comma quarto del Codice, che pone sullo stesso piano la richiesta del fatturato o di una polizza, suggerendo l'opzione che assicura una maggiore concorrenza ed offre maggiori garanzie alle stazioni appaltanti.

Requisiti per la partecipazione alle gare – Procedura ristretta

**Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.1. Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria**

Modificare il punto 2.1.2 come segue:

2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo **nel caso di cui al successivo punto 2.1.2.1** o in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

2.1.2.1 Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato dal bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per metà arrotondata per difetto, tramite sorteggio pubblico, e per i restanti sulla base dei seguenti criteri.

I candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta saranno selezionati sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:

- 1. importo complessivo dei lavori, per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati al precedente punto 7, co. 2 lettera b), tabella I;**
- 2. importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, due servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati al precedente punto 7, co. 2 lettera c), tabella II.**
- 3. numero di servizi di architettura e ingegneria analoghi all'opera oggetto di affidamento, svolti dal concorrente.**

Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo, per i due primi criteri, è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a due volte quelli minimi. Per il terzo criterio, il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente avente il maggior numero di servizi svolti analoghi a quelli oggetto di affidamento, punteggio zero nel caso di avvenuta esecuzione di un'unica opera. Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del due per cento. Nel caso di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i precedenti requisiti 1, 2 e 3, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE (punti 2.1.2 e 2.1.2.1):

L'integrazione proposta è finalizzata a fornire alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l'adozione di criteri trasparenti per individuare, in caso di procedura ristretta, gli Operatori Economici da invitare, evitando il ricorso a parametri di valutazione prevalentemente di tipo economico-finanziario, che, impedendo l'accesso al mercato degli studi professionali di micro, piccola e media dimensione, provocherebbe una riduzione della concorrenza.

Requisiti per la partecipazione alle gare - Raggruppamenti e Consorzi
Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili

Modificare il punto 2.2.3.1 come segue:

2.2.3.1. L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. ~~Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.~~

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

L'emendamento è finalizzato a semplificare la composizione dei Raggruppamenti ed a promuovere l'apertura del mercato agli operatori economici di micro, piccola e media dimensione, in linea con gli orientamenti comunitari, con l'art.30 comma 7 del codice e con l'art.1 comma 1 lettera ccc) della legge delega n°11/2016.

Requisiti per la partecipazione alle gare - Raggruppamenti e Consorzi
Capitolo IV – paragrafo 2.2 Affidamenti di incarichi di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria

2.2.2. Requisiti di partecipazione

Modificare il punto 2.2.2.4. come segue:

2.2.2.4. Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali, **geologici** e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, **nonché tutti gli altri servizi tecnici in materia sismica**, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:

L'emendamento è finalizzato ad equiparare le prestazioni tecniche diverse da quelle di ingegneria ai fini della dimostrazione dei requisiti.